

## **PROVVEDIMENTO 17 aprile 2012**

**Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, nelle more della sottoscrizione della Convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Territorio.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che individua i servizi e le attività di competenza dell'Agenzia del Territorio (di seguito "Agenzia");

visto lo Statuto dell'Agenzia;

visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente "Disposizione urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) che modifica l'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserendo il comma 3-*bis*, con il quale è stabilito che l'Agenzia è "*competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali*";

considerato che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, numerose Amministrazioni pubbliche hanno fatto richieste di valutazioni immobiliari e tecnico-estimative, anche con carattere di urgenza;

valutata, conseguentemente, la necessità e l'urgenza di predisporre gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in attesa della stipula della convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia, nella quale saranno determinati i costi da rimborsare all'Agenzia medesima da parte delle Amministrazioni richiedenti;

considerata, pertanto, la correlata necessità di poter disporre di una determinazione provvisoria dei costi, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

visto che l'Agenzia, per l'espletamento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative, sostiene, oltre al costo del lavoro dedicato alle attività medesime, i costi di funzionamento generali per la quota parte relativa alle attività in questione, nonché il costo di ammortamento per le specifiche applicazioni *software* utilizzate nell'ambito delle prestazioni;

DISPONE

Articolo 1

1. La determinazione, in via provvisoria, del rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia per lo svolgimento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative corrisponde al risultato dato dal costo *standard* per *giorno-uomo*, quantificato sulla base dei criteri specificati in allegato in € 423,00 (quattrocentoventitre/00), moltiplicato per il numero di *giorni-uomo* occorrenti per l'espletamento della prestazione richiesta.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Firmato: Gabriella Alemanno